

CONDIZIONI CONTRATTUALI

LLOYDS

PDF p. 2	NMA 1658 (Renewal Offer Clause / Clausola di rinnovo, solo in inglese)
PDF p. 3 - 7	AFB CH 7 (Pre-contractual information / Informazioni pre-contrattuali)
PDF p. 8 - 11	AFB CH 2 (General conditions of insurance / Condizioni generali di assicurazione)
PDF p. 12	Addendum 2
PDF p. 13	NMA 788 (Protection and alarm maintenance / Manutenzione sulla protezione e allarmi)
PDF p. 14	LMA9151 (Personal information notice / Nota informativa personale)

07.2024

LLOYD'S

RENEWAL OFFER CLAUSE (SWITZERLAND)

NMA 1658-4

1. A discount of 10% has been allowed in arriving at the net premium contained in the Policy or in the Certificate in consideration of the Assured having undertaken to offer each year the renewal of this Insurance on the same basic rates and conditions for a period of **5 years as stated in the Insurance Certificate** and to pay the premium annually.

2. (a) The Assured is entitled to discontinue the yearly renewal of the Insurance by written declaration up to three months before yearly expiry. The Underwriters are however in these cases entitled to demand repayment of rebates which have been granted to the Assured under this clause.

Furthermore this clause does not deprive the Assured of his rights reserved to him by law or by other conditions contained in the Policy or Certificate to cancel the Insurance.

(b) Underwriters are entitled to discontinue the yearly renewal. The Assured is however in these cases entitled to retain the rebates granted under this clause on yearly premiums previously paid.

3. If the premiums for renewal are not paid when due, the Assured will be reminded of the consequences of default and will be called upon at his own expense to remit such premiums within 14 days after dispatch of the summons. If the Assured default in this obligation, Underwriters' liability is suspended after the expiration of the 14 days time limit. If within two months after the end of this time limit the outstanding premium is not legally claimed for, it is assumed that Underwriters renounce the outstanding premium and the Insurance is cancelled.

4. The undertaking shall be held to apply to any Policy, Certificate or renewal document issued in substitution hereof and during the period mentioned under 1 above.

17/4/69
NMA1658-4

PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI INDUSTRIALI E DEI RISCHI OPERATIVI

- A. I sottoscrittori e partner contrattuali del Contraente (di seguito: "il Contraente") sono membri sottoscrittori dell'associazione di sottoscrittori nota come Lloyd's (di seguito: "i sottoscrittori"), con il seguente domicilio, indirizzo e forma giuridica:

Lloyd's	Lloyd's Underwriters, London	Sede: Londra / Gran Bretagna
One Lime Street	Filiale svizzera	Forma giuridica: Associazione di
Londra EC3M 7HA	Seefeldstrasse 7	assicuratori individuali
Gran Bretagna	8008 Zurigo	
	Svizzera	

- B. Il contratto di assicurazione viene concluso con l'assistenza del Lloyd's Broker. Questi sono intermediari assicurativi indipendenti ai sensi della legislazione svizzera.
- C. Il Contraente può revocare la richiesta di conclusione del contratto di assicurazione o la dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni dalla data di tale richiesta o accettazione del contratto di assicurazione da parte del Contraente per iscritto o in altra forma che consenta la prova per iscritto.
- D. Il contratto di assicurazione comprende tra l'altro le seguenti Condizioni Generali, che contengono nove disposizioni distinte. Il contraente è pertanto espressamente invitato e tenuto a leggere attentamente le seguenti informazioni e le nove disposizioni, prevalentemente brevi e facilmente comprensibili. Queste si riferiscono tra l'altro a quanto segue:

Il numero 1 riguarda le esclusioni generali, ovvero la guerra e le ostilità, nonché alcuni danni derivanti da radiazioni ionizzanti o radioattive e in relazione a impianti o processi nucleari. In questi casi, il contratto non offre alcuna copertura assicurativa.

Il numero 2 richiede, in conformità con la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione, che le domande dei sottoscrittori in relazione alla proposta di assicurazione, sia per iscritto che in un'altra forma che consenta la prova per testo, devono essere risposte in modo veritiero. La violazione di questo obbligo può comportare l'annullamento e la perdita dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione; a questo proposito va notato che le violazioni degli obblighi commesse fino al 31 dicembre 2005 saranno giudicate in base al diritto (per il Contraente o l'Assicurato) più severo in vigore prima del 1° gennaio 2006 (recesso dal contratto, decadenza del premio) applicabile finora.

I numeri 3 e 4 delineano i singoli obblighi o doveri che il Contraente o l'Assicurato devono rispettare in caso di sinistro. La loro violazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Il numero 5 indica gli indirizzi dei sottoscrittori ai quali devono essere inviate le comunicazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato o gli indirizzi del Contraente o dell'Assicurato ai quali devono essere inviate le comunicazioni da parte dei sottoscrittori, in modo che queste possano avere l'effetto previsto in modo tempestivo. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati senza indugio.

Il numero 6 è collegato al numero 3 e stabilisce il tempo e il luogo per il pagamento delle richieste di indennizzo, nonché i presupposti perché queste diventino esigibili e possano essere fatte valere nei confronti dei sottoscrittori.

I numeri 7 e 8 spiegano come e dove un'eventuale azione legale può essere diretta contro i sottoscrittori.

Il numero 9, infine, fa riferimento alle disposizioni della legge federale svizzera sul contratto di assicurazione, che si applicano sempre, qualora il contratto di assicurazione in questione non preveda disposizioni contrarie (ad esempio nelle Condizioni generali o nelle Condizioni speciali).

- E. I Lloyd's effettuano due raccolte di dati (dati dei clienti e dati dei sinistri) in relazione all'elaborazione del contratto d'assicurazione. I dati del cliente servono come prova dell'esistenza di un'assicurazione presso i Lloyd's. I dati dei sinistri servono alla regolazione dei sinistri. I soggetti che ricevono i dati sono i rispettivi Lloyd's Broker e i sottoscrittori; in caso di sinistro, eventualmente anche la società di liquidazione dei danni incaricata dai sottoscrittori e, se del caso, l'Ufficio sinistri della LAINF svizzera. I dati possono essere trasmessi ad altri terzi solo con il consenso della parte o delle parti interessate o sulla base di una legge. I dati vengono memorizzati in parte elettronicamente, in parte in forma cartacea e vengono distrutti dopo dieci anni.
- F. **AVVISO IMPORTANTE:** La formulazione definitiva è esclusivamente e solo quella delle nove disposizioni citate; le informazioni precontrattuali non fanno parte del contratto.

CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti Condizioni Generali fanno parte del contratto di assicurazione concluso con i sottoscrittori. Esse prevalgono su tutte le altre disposizioni del presente contratto che stabiliscono diversamente, a meno che alcune di queste Condizioni Generali siano state esplicitamente modificate negli altri documenti contrattuali o siano state contrassegnate come non applicabili.

1. ESCLUSIONI

La presente assicurazione non copre

- 1.1 qualsiasi perdita direttamente o indirettamente causata dai seguenti eventi: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
- 1.2 (a) danni a qualsiasi proprietà, nonché qualsiasi perdita o spesa risultante o derivante da ciò e qualsiasi perdita consequenziale,

(b) qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causata da, o a cui ha contribuito, o derivante da

(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione di combustibile nucleare

(ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di qualsiasi gruppo nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso.

2. NON DIVULGAZIONE

- 2.1 Atti di non divulgazione commessi a partire dal 1° gennaio 2006

Se il Contraente o qualsiasi persona (o impresa) assicurata nel quadro della presente assicurazione ha dichiarato il falso su un fatto materiale che conosceva o avrebbe dovuto conoscere e sul quale è stato interrogato per iscritto o in un'altra forma che ne consenta la prova per iscritto, o se ha ommesso di dichiarare tale fatto, i sottoscrittori hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 6 della Legge federale sul contratto di assicurazione, di annullare il contratto mediante dichiarazione scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per iscritto entro quattro settimane dal momento in cui sono venuti a conoscenza di tale falsa dichiarazione o omissione.

In tal caso i sottoscrittori sono esonerati anche da qualsiasi obbligo di indennizzo per le perdite già subite il cui verificarsi o la cui portata sia stata influenzata dall'omissione o dalla falsa dichiarazione del fatto materiale. Nella misura in cui gli assicuratori abbiano già indennizzato una o più perdite, essi avranno diritto al rimborso.

Anche dopo la conclusione o il rinnovo della presente assicurazione, i sottoscrittori hanno il diritto di annullare il presente contratto durante tutti i successivi periodi di rinnovo, se il Contraente o il Beneficiario ha dichiarato o ommesso di dichiarare tali informazioni ai sottoscrittori.

- 2.2 Atti di omissione commessi fino al 31 dicembre 2005

Gli atti di omissione commessi fino al 31 dicembre 2005, ma scoperti solo a partire dal 1° gennaio 2006, devono essere giudicati ai sensi dell'articolo 6 della Legge federale sul contratto di assicurazione nella sua versione precedente, valida fino al 31 dicembre 2005.

3. OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e il Beneficiario sono tenuti, in caso di sinistro e come condizione sospensiva di qualsiasi diritto o pretesa derivante dal presente contratto, a denunciare senza indugio ai sottoscrittori il verificarsi del sinistro e a fornire loro tutte le informazioni, le prove e gli indizi relativi al sinistro che i sottoscrittori possano ragionevolmente richiedere e che siano in loro potere. Il contratto di assicurazione può stabilire un termine specifico per la presentazione della notifica di sinistro.

4. SINISTRI FRAUDOLENTI

Se il Contraente o il Beneficiario presenta una richiesta di risarcimento sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta per quanto riguarda l'importo o altro, i Sottoscrittori sono esonerati da ogni responsabilità in relazione a tutte le richieste di risarcimento presentate ai sensi della presente assicurazione da tale richiedente.

5. AVVISI

Tutte le comunicazioni che possono essere richieste dal Contraente o dal Beneficiario ai Sottoscrittori devono essere notificate per iscritto, o in altra forma che consenta la prova per iscritto, all'indirizzo contenuto nel presente documento, o successivamente portate per iscritto all'attenzione del Contraente, o presso la sede amministrativa per l'intera attività svizzera. Tutte le comunicazioni indirizzate dai sottoscrittori al Contraente o al Beneficiario saranno notificate all'ultimo indirizzo comunicato ai sottoscrittori.

6. SCADENZA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

Le richieste di indennizzo scadono quattro settimane dopo che i sottoscrittori hanno ricevuto le informazioni relative al sinistro e hanno potuto accertarne l'esattezza (articolo 41 della Legge federale sul contratto di assicurazione). I sinistri vengono pagati al domicilio svizzero dell'assicurato o del contraente.

7. AZIONI LEGALI

Le azioni legali per l'intera richiesta di risarcimento devono essere rivolte alla Rappresentanza generale per la Svizzera a spese dei sottoscrittori della presente assicurazione (articolo 15a della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni, ISA; azione di rappresentanza (Prozessstandschaft)).

8. GIURISDIZIONE

In caso di controversia, i sottoscrittori accettano la giurisdizione del tribunale della loro sede amministrativa per l'intera attività svizzera, Seefeldstrasse 7, 8008 Zurigo, o del domicilio svizzero del Contraente o del Beneficiario.

9. LEGGE APPLICABILE

Per quanto il presente contratto non disponga diversamente, sono applicabili le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908.

14/12/21

LMA2242A Italian

LLOYD'S UNDERWRITERS

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS

1 CAMPO D'APPLICAZIONE

- 1.1. Gli oggetti descritti nella polizza o nel certificato sono assicurati per il periodo ivi specificato e fino all'importo delle somme indicate negli stessi, contro perdita o danno per qualsiasi causa, soggetti alle esclusioni di seguito elencate. L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, sia in viaggio sia durante il soggiorno temporaneo entro i limiti territoriali specificati nel certificato.
- 1.2. Se le singole somme assicurate sono specificate per gli oggetti denominati singolarmente nel certificato o in uno degli elenchi allegati alla polizza o al certificato, devono essere considerate valori concordati in conformità all'Art. 65 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 1.3. Qualora, al momento del sinistro, qualsiasi somma assicurata indicata nel certificato relativa agli oggetti non indicati singolarmente non fosse sufficiente a coprire il valore di sostituzione di tutti questi oggetti (sottoassicurazione), in conformità all'Art. 69 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), il richiedente legittimo sarà rimborsato esclusivamente per la richiesta di risarcimento in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore di sostituzione indicato per tutti i suddetti oggetti.
- 1.4. In caso di perdita o danno relativi agli effetti personali specificati nel certificato al di fuori della casa o dell'appartamento privato del contraente, il valore degli effetti personali presenti nella casa o nell'appartamento al momento del sinistro non sarà tenuto in considerazione ai fini dell'accertamento di eventuali sottoassicurazioni.
- 1.5. Se gli articoli assicurati costituiscono una coppia o un insieme composto da parti, l'assicurazione coprirà il solo valore delle parti interessate da una perdita, a prescindere dal valore specifico che tali oggetti possano avere quale parte di una coppia o di un insieme ed esclusivamente fino all'importo pro rata del valore di assicurazione della coppia o insieme corrispondente.
- 1.6. Si tratta di un'assicurazione d'indennità secondo la legge federale sui contratti d'assicurazione.

2 LA COPERTURA ASSICURATIVA NON COMPRENDE

2.1 In generale

- 1 Perdita e danno causati da acari o parassiti di qualsiasi genere o da deterioramento graduale.
- 2 Perdita o danno causati dall'uso e dall'usura o a seguito di guasto elettrico o meccanico; non sono escusi la perdita o il danno derivanti da uso, usura o guasto meccanico di un fermaglio, una lunetta o altro dispositivo di fissaggio oppure di una cinghia o custodia.
- 3 Danno o deterioramento di un articolo causati direttamente da colore o tintura, pulitura, riparazione o rinnovo.
- 4 Perdita di contante, monete e banconote.
- 5 Perdita e danno di qualsiasi tipo, qualora il contraente si rifiuti, su richiesta degli assicuratori, di notificare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine e richiedere un'inchiesta ufficiale.

6. Perdita o danno a seguito della consegna degli articoli assicurati a un terzo per il loro trasporto o durante un trasloco.
7. Perdita o danno causati dagli effetti climatici o atmosferici o da temperature estreme, tranne che se il sinistro debba essere coperto alla stregua di un normale rischio incendio.

1.2. Inoltre, nel caso di gioielli e orologi

1. Perdita o danno relativi a gioielli od orologi all'interno di alberghi o motel, salvo che detti articoli siano indossati dal contraente o conservati nella cassaforte principale chiusa dell'albergo o del motel.
2. Rottura del vetro, la carica eccessiva, l'ammaccatura o il danno interno di orologi e pendole di qualsiasi tipo.
3. Perdita di gioielli dal bagaglio del contraente, a meno che questo sia trasportato a mano dal contraente e sotto la sua supervisione personale.

1.3. Inoltre, nel caso di strumenti musicali

1. Furto e perdita da veicoli stradali di qualsiasi tipo appartenenti all'assicurato o in sua custodia o dei propri dipendenti, agenti o rappresentanti, qualora tali veicoli non siano conservati in un garage e sorvegliati.
2. Danni relativi alla rottura delle corde, delle pelli di tamburo e la rottura delle canne.

Nella misura in cui sia dichiarato nella polizza o nel certificato e in contropartita del pagamento di un premio supplementare, si applica quanto segue:

Gli strumenti musicali lasciati in veicoli chiusi sono considerati assicurati. In caso di veicoli con bagagliaio separato, l'oggetto assicurato deve essere collocato nel bagagliaio separato. In caso di "veicoli combinati", devono, quando possibile, essere riposti in modo da non essere visibili.

3 DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. Inizio e termine dell'assicurazione

1. Le date di inizio e di scadenza sono indicate nella polizza o nel certificato.
2. Se il contratto non viene annullato 3 mesi prima della scadenza, è considerato rinnovato tacitamente per un ulteriore anno.
3. Se il contratto è stato concluso per un periodo inferiore a 12 mesi o per un anno, l'assicurazione decade alla data indicata.

3.2. Trasloco

Il contraente è tenuto a informare gli assicuratori del trasloco entro 30 giorni dall'evento. Gli assicuratori hanno il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.

3.3 Modifica del rischio

1. Se, a seguito della modifica di fatti importanti relativi ai rischi durante il corso dell'assicurazione, si verifica un aumento del rischio, gli assicuratori devono esserne immediatamente informati.
2. In caso di aumento sostanziale del rischio al quale abbia contribuito il contraente, da quel momento gli assicuratori saranno esentati dal proprio obbligo di corrispondere l'indennizzo (Art. 28 par. 1 LCA). Possono inoltre, nel momento in cui vengono a conoscenza dell'aumento del rischio, annullare il contratto con effetto immediato.

- 3 In caso di aumento sostanziale nel rischio al quale non abbia contribuito il contraente, gli assicuratori sono esentati dal proprio obbligo di corrispondere un indennizzo e possono inoltre annullare il contratto con effetto immediato se il contraente non ha informato gli assicuratori immediatamente dell'aumento nel rischio del quale è consapevole. Gli assicuratori possono annullare il contratto in considerazione di un aumento del rischio, anche se il contraente non ha violato il suo obbligo d'informazione. In tal caso, la responsabilità degli assicuratori cesserà trascorso un periodo di 14 giorni dalla data in cui hanno inoltrato al contraente la notifica di annullamento.
- 4 In caso di riduzione significativa del rischio, l'assicurato ha il diritto di annullare il contratto con un preavviso di quattro settimane o di chiedere una riduzione del premio.
- 5 Se il contratto è soggetto ad annullamento anticipato a seguito di un aumento del rischio o se continua in caso di riduzione del rischio, la parte di premio relativa al periodo di rischio non trascorso sarà rimborsata proporzionalmente.

3.4 Cambio di proprietà

- 1 In caso di trasferimento della proprietà degli interessi assicurati, i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto saranno trasferiti al nuovo proprietario.
- 2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal passaggio di proprietà.
- 3 L'assicuratore può annullare il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto terminerà al più presto 30 giorni dopo il suo annullamento.

3.5 Obblighi in caso di sinistro

Il contraente è soggetto ai seguenti obblighi e, in caso di violazione **imperdonabile** di tali obblighi, non ha diritto a risarcimento:

- 1 fornire agli assicuratori notifica immediata di ogni sinistro;
- 2 fornire agli assicuratori informazioni complete relative alla causa, all'importo e ai particolari del sinistro, permettere loro di effettuare le indagini che si dimostrino utili e fornire le autorizzazioni necessarie a tal fine, nonché collaborare con loro e con le forze dell'ordine;
- 3 adottare tutte le misure possibili per minimizzare la perdita o il danno e recuperare gli oggetti assicurati e seguire le istruzioni indicate dagli assicuratori a tale scopo;
- 4 non cancellare tracce o impronte, se tale azione può rendere difficile l'identificazione della causa della perdita o del danno e la determinazione dell'importo del sinistro;
- 5 furto o rapina, oltre alla notifica del sinistro, devono essere annunciati alle forze dell'ordine immediatamente e gli assicuratori devono essere immediatamente informati dell'eventuale ritrovamento di articoli mancanti o se si sono ricevute informazioni sul luogo dove si trovino.

3.6. Richieste di risarcimento fraudolente

Se il contraente o il richiedente legittimo inoltrano una richiesta di indennizzo consapevoli che tale richiesta sia, per quanto riguarda l'importo del risarcimento o altro, falsa o fraudolenta, gli assicuratori sono esentati da qualsiasi ulteriore obbligo di indennizzo del richiedente legittimo nell'ambito di questa assicurazione.

3.7 Pagamento dell'indennizzo

- 1 In caso di perdita, gli assicuratori hanno il diritto a loro discrezione, sia di rimborsare interamente o parzialmente gli oggetti perduti, sia di pagare un indennizzo in contanti che non superi la corrispondente somma assicurata.
- 2 Per luogo di esecuzione si intende il luogo di residenza del contraente o del richiedente legittimo. Le richieste di risarcimento maturano per il pagamento 4 settimane dopo il ricevimento da parte degli assicuratori delle informazioni sulla base delle quali hanno potuto convincersi della validità della richiesta d'indennizzo (in conformità all'Articolo 41 della LCA).
- 3 La data di scadenza del pagamento degli indennizzi non sarà stabilita in particolare fin tanto che
 - sussistono dubbi relativi al diritto del richiedente legittimo di ricevere il pagamento;
 - è in corso un'indagine delle forze dell'ordine o penale relativa alla richiesta di risarcimento e le azioni legali nei confronti del contraente o del richiedente legittimo non sono giunte a una conclusione.
- 4 Qualora il contraente dovesse successivamente recuperare gli oggetti per i quali ha ottenuto l'indennizzo, deve, a sua scelta, restituire l'indennizzo, dopo avere dedotto l'eventuale perdita di valore, oppure consegnare gli articoli recuperati agli **assicuratori**.

3.8 Notifica di annullamento in caso di richiesta di risarcimento

Ciascuna parte ha facoltà di annullare il contratto in seguito al verificarsi di un sinistro indennizzabile.

- Gli assicuratori devono comunicare la notifica di annullamento non oltre la data del pagamento dell'indennizzo; la responsabilità cesserà trascorsi 14 giorni dal ricevimento della notifica di annullamento da parte del contraente. Al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio non trascorso.
- Il contraente deve inoltrare notifica di annullamento non oltre 14 giorni dopo aver appreso della liquidazione dell'indennizzo; la responsabilità cessa al ricevimento della notifica di annullamento. In caso di perdita totale gli assicuratori hanno il diritto di trattenere il premio. In caso di perdita parziale, al contraente sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo di rischio in corso, purché la polizza sia in vigore da almeno un anno.

3.9 Modifica del tasso di premio

In caso di modifica del premio o delle regole che determinano le franchigie, possiamo richiedere un adeguamento del contratto. Vi informeremo della variazione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. Se non accettate la modifica potete annullare la parte del contratto interessata da tale modifica oppure l'intero contratto. Il vostro annullamento ha effetto a condizione pervenga entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

3.10 Statuto delle limitazioni/decadenza

I sinistri sopravvenuti nell'ambito dell'assicurazione hanno un termine di prescrizione di 5 anni dal verificarsi del fatto che comporta l'obbligo di indennizzo. Le richieste di indennizzo rifiutate e non inoltrate in via giudiziaria entro 5 anni dal verificarsi della richiesta decadono.

3.11 Violazione delle regole, doveri, obblighi

Gli assicuratori hanno il diritto di ridurre l'indennizzo dell'importo per il quale l'evento e l'entità della perdita o danno siano stati influenzati da violazione negligente di:

- obblighi di diligenza;
- disposizioni contrattuali o statutarie;
- obblighi.

3.12 Altre disposizioni

In aggiunta alle presenti condizioni si applicano le Condizioni generali NMA2242A-4.

Addendum 2 alle CGA / on wordings

1. Validità dell'assicurazione / Insurance validity

L'assicurazione è valida nei luoghi indicati in polizza (Svizzera o stati dello SEE) con estensione mondiale.

The insurance is valid at the locations indicated in the policy (Switzerland or EEA states) with a worldwide scope.

2. Rischi assicurati / Insured risks

A completamento delle condizioni contrattuali AFB CH2 2.2.2, viene qui accordato che gli orologi sono addizionalmente coperti per danni accidentali ma non per rottura elettrica o meccanica che sarebbe oggetto di una garanzia. Questa copertura addizionale è soggetta a una franchigia del 10% e al minimo CHF 200.- per ciascun sinistro.

To complement the existing contractual wording AFB CH2 2.2.2, it is hereby noted and agreed that watches are additionally covered for accidental damage but not for any electrical or mechanical breakdown that would be subject to a warranty. This additional coverage is subject to a 10% deductible with a minimum of CHF 200 for each and every loss.



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'AFB 2623 623' and a small anchor symbol. Below the signature, the date '15/11/17.' is handwritten.

Clausola di manutenzione sulla protezione (modificata)

Si concorda che tutte le protezioni previste per la sicurezza della proprietà assicurata devono essere mantenute in buon ordine in tutta la durata della presente Polizza e devono essere utilizzate quando i locali dell'Assicurato sono lasciati incustoditi e che tali protezioni non devono essere ritirate o modificate a scapito degli interessi degli Assicuratori senza il loro consenso.

Clausola di manutenzione degli allarmi

È una condizione precedente alla responsabilità degli Assicuratori in virtù di questa Assicurazione che:

- a) Tutte le serrature e i lucchetti devono essere stati posti in pieno ed efficace funzionamento in ogni momento in cui i locali dell'Assicurato non sono occupati e in tutti gli altri momenti appropriati.

Protection Maintenance Clause (amended)

It is agreed that the whole of the protections provided for the safety of the insured property shall be maintained in good order throughout the currency of this Policy and shall be in use when the Assured's premises are left unattended and that such protections shall not be withdrawn or varied to the detriment of the interests of the Underwriters without their consent.

Alarm Maintenance Clause

It is a condition precedent to the liability of the Underwriters under this Insurance that:

- a) All locks and padlocks shall have been put into full and effective operation at all times when the Assured's premises are unoccupied and at all other appropriate times.

LLOYD'S

NMA 788 – 3/12/53

La Sua nota informativa personale

Chi siamo - Siamo il sottoscrittore/i sottoscrittori di Lloyd's indicati nel contratto di assicurazione e/o nel certificato di assicurazione.

Informazioni essenziali - Noi raccogliamo e utilizziamo le informazioni pertinenti relative a Lei al fine di fornirLe la Sua copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui Lei si avvale e per ottemperare ai nostri obblighi di legge.

Queste informazioni comprendono dettagli come il Suo nome, l'indirizzo e i dati di contatto, nonché eventuali altre informazioni che raccogliamo in relazione alla copertura assicurativa di cui Lei si avvale. Queste informazioni possono comprendere anche dati più sensibili come, ad esempio, informazioni sul Suo stato di salute ed eventuali condanne penali.

In alcuni casi, potremmo aver bisogno del Suo consenso per elaborare certi tipi di informazioni che La riguardano (compresi dati sensibili sul Suo stato di salute ed eventuali condanne penali). Se abbiamo bisogno del Suo consenso, glielo chiederemo separatamente. Lei non dovrà dare il Suo consenso e potrà ritirarlo in qualunque momento. Tuttavia, se Lei non darà il Suo consenso, o se lo ritirerà, ciò potrebbe incidere sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui Lei si avvale e potrebbe impedirci di fornirLe la copertura o di gestire le Sue domande di indennizzo.

Per come funziona l'assicurazione, le Sue informazioni potrebbero essere condivise con vari soggetti terzi operanti nel settore assicurativo e da loro utilizzate. Ad esempio, assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, liquidatori, subfornitori, autorità di regolamentazione, autorità giudiziarie,

organismi preposti alla prevenzione e al rilevamento delle frodi e del crimine e database assicurativi obbligatori.

Divulgheremo le Sue informazioni personali solo in relazione alla copertura assicurativa che forniamo e nella misura richiesta o permessa dalla legge.

I dati su altre persone da Lei forniti a noi -

Nel caso in cui Lei fornisca a noi, al Suo agente o broker i dati relativi ad altre persone, Lei dovrà fornire a tali persona la presente nota informativa.

Desidera ulteriori informazioni? - Per ulteriori informazioni su come utilizziamo le Sue informazioni personali, consulti le nostre note informative complete, disponibili online sui nostri siti o, su richiesta, in altri formati.

Come contattarci e i Suoi diritti - Lei ha dei diritti in relazione alle informazioni che noi conserviamo su di Lei, tra cui il diritto di accesso alle Sue informazioni. Se desidera esercitare i Suoi diritti, parlare di come utilizziamo le Sue informazioni o richiedere una copia delle nostre note informative complete, può contattare noi, l'agente o il broker che ha organizzato la Sua assicurazione e loro le forniranno i nostri dati di contatto:

RVA Associati SA
Via Maggio 1A, CP 1829
CH-6901 Lugano
+41 91 260 02 02
info@rvasa.ch

LLOYD'S

LMA 9151